


COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
MALE' (TN)



Comunità della
VALLE DI SOLE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' N. 3

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

L'anno **duemilasedici** addì **sedici** del mese
di **marzo** alle ore **18.00**, nella sala assemblee, convocata dal
Presidente, si è riunita il Consiglio della Comunità della Valle di Sole con la presenza di:

| CONSIGLIERI | <i>presente</i> | <i>assente giustificato</i> | <i>assente ingiustificato</i> |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Cicolini Lorenzo | x | | |
| Fantelli Alessandro | x | | |
| Malanotti Mariapia | x | | |
| Paganini Bruno | x | | |
| Pangrazzi Ennio | x | | |
| Panizza Anna | x | | |
| Pedergnana Luciana | x | | |
| Pretti Mauro | x | | |
| Redolfi Giacomo | x | | |
| Redolfi Giudo | x | | |
| Ricci Laura | x | | |
| Ruatti Marino | x | | |
| Tevini Ivan | x | | |

Assiste il Segretario della Comunità dott.ssa Farina Silvia.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio della Comunità a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 15 del 22 dicembre 2009 con la quale veniva nominato il dott. Pasquale Lauriola quale revisore dei conti del Comprensorio della Valle di Sole per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 gennaio 2010;

Richiamata inoltre la deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 4 del 31 gennaio 2013 con la quale veniva nominato per ulteriori 3 anni, e quindi fino al 31 gennaio 2016, il dott. Pasquale Lauriola quale revisore dei conti della Comunità della Valle di Sole

Visto l'articolo l'art. 75 del Regolamento di contabilità che in osservanza, dell'art. 40 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, recita:

"L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Qualora l'esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell'organo in carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data.

Nel caso in cui l'assemblea non provveda alla nomina entro la scadenza dell'incarico triennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo."

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Revisore dei conti in quanto l'incarico affidato risulta essere già scaduto e non è possibile procedere al rinnovo per altri periodi;

Rilevato che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 non recepisce il Titolo VII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Revisione economico-finanziaria) e quindi continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale come peraltro disposto dall'art. 54 della citata Legge provinciale;

Evidenziato che il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1- Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto Adige prevede che:

art. 39: nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 1-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.

Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

art. 40: L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzioni di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina

dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

art. 42: La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso gli organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

art. 46 bis: Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 39.

Preso atto che la Provincia autonoma di Trento non ha dato corso ai percorsi formativi previsti dal comma 1 – bis del citato art.39 e quindi la nuova disciplina regionale non è immediatamente applicabile poiché la stessa necessita dell'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di Trento, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, con cui vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

Atteso che in data 25 gennaio 2016, ns. Prot. 397 il dott. Enrico Caprio di Dimaro-Folgarida ha presentato domanda di candidatura a ricoprire tale incarico allegando alla propria istanza il curriculum vitae e la dichiarazione prevista dell'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.;

Valutata positivamente la documentazione sopra evidenziata l'Amministrazione ha provveduto a chiedere al dott. Caprio di presentare l'offerta economica per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Vista la nota del 28 gennaio 2016, nostro Prot. n. 497, con la quale il dott. Caprio formalizza la proposta economica quantificando in € 4.000,00 annui oltre cassa previdenza e IVA il compenso per l'assunzione dell'incarico di Revisore dei Conti di questo Ente;

Rilevato inoltre che:

- la nomina è effettuata dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
- non incorrono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 42 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L. e successive modifiche ed integrazioni,
- il compenso richiesto dal dott. Caprio rientra nei limiti previsti per gli enti di cui all'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 dal Decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 agosto 2002, n. 12/L,
- il compenso per il revisore è stabilito nella deliberazione di nomina;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa;

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed in particolare il punto 5.2 lettera b) per quanto riguarda le spese per l'**acquisto di beni e servizi** secondo il quale l'imputazione della spesa avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

Evidenziato che, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2016-2018, attualmente è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi del 2° comma dell'art. 163 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della Gestione, così come previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 10 del 20 giugno 2006;


Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, accertati dagli scrutatori previamente nominati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) di nominare il dott. Enrico Caprio con studio in Dimaro-Folgarida, via Nazionale 1283, Revisore dei Conti della Comunità della Valle di Sole a decorrere dalla data odierna e per il prossimo triennio;
- 2) di dare atto che il predetto ha dichiarato di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la nomina;
- 3) di fissare in € 4.000,00 più contributo previdenziale ed I.V.A. 22%, il compenso annuo lordo che risulta essere entro la misura massima stabilita dal D.P.Reg. del 29.08.2002, n. 12/L, saranno inoltre rimborsate al Revisore le spese a norma di legge;
- 4) di dare atto che, in ossequio al principio contabile evidenziato in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento dovrà essere impegnata sugli esercizi successivi e pertanto di impegnarsi a mantenere lo stanziamento previsto all'intervento 1.01.01.03 della bozza di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 approvata dal Comitato esecutivo con deliberazione n. 27 del 14 marzo 2016;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e di controllo della gestione l'adozione di formale impegno di spesa ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n.13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e s.m..
- 7) di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - * di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 45 dello Statuto della Comunità della Valle di Sole;
 - * ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - * ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DA/rl

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
MALE' (TN)



Comunità della
VALLE DI SOLE

Allegato alla deliberazione del Consiglio della Comunità
n. 3 del 16 MAR 2016

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

art. 56 comma 1' della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo servizio e che la stessa è regolare sotto il profilo tecnico.

Il Responsabile del Servizio proponente

PARERE favorevole

sfavorevole
(vedi allegato)

Malè, 16 MAR 2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

art. 56 comma 1' della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo servizio e che la stessa è regolare sotto il profilo contabile, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione Assembleare n. 10 del 20.06.2006.

Il Responsabile del Servizio ragioneria

PARERE favorevole

sfavorevole
(vedi allegato)

Malè, 16 MAR 2016

